

COMUNE DI CASTELVECCANA

CAPO 01 ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01 DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

01. IL COMUNE DI CASTELVECCANA, ENTE LOCALE AUTONOMO, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. SI AVVALE DELLA PROPRIA AUTONOMIA PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E PER LA ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', ALLA QUALE PROVVEDE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA CARTA COSTITUZIONALE, DELLE LEGGI DELLO STATO, DELLA REGIONE, E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 02 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 12,7 ; CONFINA CON I COMUNI DI: PORTOVALTRAVAGLIA, CASALZUIGNO, BRENTA, CITTIGLIO, LAVENO MOMBELLO ED E' COSTITUITO DALLE SEGUENTI 13 FRAZIONI: S. PIETRO, VALLATE, BISSAGA, ORILE, CASTELLO, CALDE', RASATE, MOTTO, PESSINA, RONCHIANO, NASCA, SARIGO, SALTIRANA, E 06 LOCALITA': CAMPAGNETTA, VANZOA, BURESSO, MULINO, CANOVA, S. ANTONIO. NON E' PREVISTA LA SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CIRCOSCRIZIONE.

02. IL PALAZZO CIVICO, SEDE DEL COMUNE, E' UBICATO IN VIA MONTEGRAPPA, FRAZIONE DI PESSINA.

03. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE MUNICIPALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

04. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE FRAZIONI E DELLE LOCALITA' O DELLA SEDE COMUNALE VIENE DISPOSTA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 03 SEGNI DISTINTIVI

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO STEMMA ED UN PROPRIO GONFALONE.

02. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO VIETATI.

03. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ALLA PRESENZA DEL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA.

ART. 04 ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE, NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

CAPO 02 SIGNIFICATO E SCOPO DELL'ATTIVITA' COMUNALE

ART. 05 FINALITA' E SCOPI

01. IL COMUNE RAPPRESENTA L'INTERA POPOLAZIONE DEL PROPRIO TERRITORIO E NE CURA UNITARIAMENTE I RELATIVI INTERESSI NEL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE ETNICHE E CULTURALI. NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SCELTE POLITICHE ED ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

02. NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE ASSEGNATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI ED IN EVENTUALE COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA E CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI, ATTIVA TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REALIZZAZIONE ED AL SOSTEGNO DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA, ANCHE CON L'ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E PROVVEDE ALLA TUTELA ED ALLO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLE VITA. PROVVEDE INOLTRE IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' E DEI PRINCIPI DELLA CARTA EUROPEA DELLE AUTONOMIE LOCALI ADOTTATA A VERSAILLES NEL 1954 DAL CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA, CHE COLLEGA LA VALORIZZAZIONE DELLE AUTONOMIE LOCALI AL PROCESSO DI UNIFICAZIONE EUROPEA. ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO 01 ORGANI ELETTIVI

ART. 06 DEFINIZIONE

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

CAPO 01 IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 07 NATURA DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

03. DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 08 COMPETENZE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME DEL REGOLAMENTO.

02. IMPRONTA L'AZIONE DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI, CHE DEVONO CONTENERE LA

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE, PRIVILEGIA IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE.

04. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

ART. 09 SESSIONI E CONVOCAZIONE

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE, SONO ORDINARIE LE SEDUTE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PREVISTE DALL'ARTT. 32 COMMA 02 , LETTERA B) , L. 08.06. 1990 N. 142 .

03. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE, FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO L'ORDINE DEL GIORNO, SARA' PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA QUALORA SI TRATTI DI SESSIONE ORDINARIA;

B) ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI DI URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO. IN QUESTO CASO, COMUNQUE, QUANTE VOLTE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE.

04. IL CONSIGLIERE ANZIANO, IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, PROVVEDE AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL 03 COMMA. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO IN FORMA PALESE.

05. SALVO I CASI IN CUI DIVERSAMENTE STABILITO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDAMENTE ASSUNTE QUANDO OTTENGONO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI.

06. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO, IN CASO DI NOMINE, DISCIPLINA LE MODALITA' DI VOTAZIONE PER ASSICURARE LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA.

07. I VERBALI SONO SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL CONSIGLIERE ANZIANO, COSI' COME INDIVIDUATO AL 03 COMMA DEL SEGUENTE ARTT. 11

ART. 10 COMMISSIONI CONSILIARI

01. PER IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IL CONSIGLIO PUO' AVVALERSI DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.

02. LE COMMISSIONI SI DISTINGUONO IN PERMANENTI E TEMPORANEE.

03. APPOSITO REGOLAMENTO NE DISCIPLINA IL NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE.

04. SU INVITO, POSSONO PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI, PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI, IL SINDACO, GLI ASSESSORI, GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI, I FUNZIONARI ED I RAPPRESENTANTI DELLE FORZE

SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE, PURCHE' PRIVI DI POTESTA' DECISIONALE.

05. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUAL VOLTA QUESTI NE FACCIANO RICHIESTA.

ART. 11 I CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

03. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE COMUNALE CHE HA RIPORTATO COMPLESSIVAMENTE PIU' VOTI AL MOMENTO DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO, ED IN CASO DI PARITA' DI VOTI, IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 12 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO".

03. AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO SI INTENDE PER "GIUSTO PROCEDIMENTO" QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA CORREDATA DAI PARERI TECNICI, CONTABILI E DI LEGITTIMITA' ED ALLA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA E AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

04. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 13 GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE: I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

CAPO 02 LA GIUNTA COMUNALE

ART. 14 NATURA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA

TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 15 ELEZIONI E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO CINQUE GIORNI PRIME DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA, SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA PRECEDENTE, NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI E I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 16 COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA QUATTRO ASSESSORI, NOMINATI IN SENO AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 17 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

03. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, MA VI POSSONO INTERVENIRE, CON FUNZIONI CONSULTIVE, SE RICHIESTI, ANCHE ESPERTI ESTERNI SCELTI PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO O DEGLI ASSESSORI.

ART. 18 ATTRIBUZIONI

01. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICANO LO SCOPO E GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

02. IN GENERALE LA GIUNTA:

- COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE,

PREVISTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO;

- RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI;

- SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROPOSITIVA, SPETTA IN

PARTICOLARE ALLA GIUNTA:

- PREDISPORRE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO;

- PREDISPORRE, IN COLLABORAZIONE CON LE COMPETENTI COMMISSIONI CONSILIARI, I PROGRAMMI, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE E LE EVENTUALI DEROGHE;

- PROPORRE I REGOLAMENTI DA SOTTOPORSI ALLE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO:

- PROPORRE AL CONSIGLIO;

- LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE, L'ASSUNZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E LA NORMA DELLA LORO GESTIONE;

- L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, NONCHE' LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

- LA CONTRAZIONE DEI MUTUI;

- GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI, LE VARIAZIONI DI BILANCIO E GLI STORNI DI FONDI.

03. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESECUTIVA SPETTA ALLA GIUNTA ADOTTARE TUTTI GLI ATTI E I PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO.

04. APPARTIENE ALLA GIUNTA DELIBERARE LE VARIAZIONI DI BILANCIO, CONSISTENTI IN:

- PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO, DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA E DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE E DISPORRE L'UTILIZZAZIONE DELLE SOMME PRELEVATE, CON LE LIMITAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 13 D.P.R. 421/79 .

05. LA GIUNTA DELIBERA INOLTRE LE MODIFICHE DI TRIBUTI E TARIFFE QUANDO NON SI MODIFICHI L'ORDINAMENTO O IL REGOLAMENTO RELATIVO.

06. INFINE LA GIUNTA:

- NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;

- ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;

- AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI.

ART. 19 DECADENZA

01. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEI PROPRI ASSESSORI.

02. I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ALTRESI' DECADERE:

- PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE;

- PER IL MANCATO INTERVENTO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DEL RISPETTIVO CONSENSO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO.

03. LA DECADENZE E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA, SU PROPOSTA DEL SINDACO, ED A SCRUTINIO PALESE, ED A MAGGIORANZE ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI DECADUTI, DIMISSIONARI, DECEDUTI O CESSATI PER ALTRA CAUSA.

ART. 20 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL' APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA

PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL' AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

04. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL VICESINDACO; IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DI QUESTI, SECONDO L'ORDINE STABILITO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

CAPO 03 IL SINDACO

ART. 21 NATURA E FUNZIONI

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE DI GESTIONE ED ESECUZIONE.

03. LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA, SONO DISCIPLINATE DALLA LEGGE.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 22 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE.

02. DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.
03. COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI E PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA INDIVIDUALE DEGLI STESSI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA. HA FACOLTA' DI DELEGA.
04. IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
05. ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE.
06. STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI
07. PROMUOVE ED ASSUME, SENTITA LA GIUNTA O IL CONSIGLIO COMUNALE, INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE.
08. CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI.
09. RILASCIATA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE.
10. SENTITA LA GIUNTA, ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
11. EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE. FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA.
12. APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI. ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE, NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE.
13. SENTITO IL PARERE DELLA GIUNTA, DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI.

ART. 23 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI.
02. PROMUOVE DIRETTAMENTE O TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE. COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE.
03. COORDINA LE FUNZIONI DI CONTROLLO DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE AL FINE DI DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.
04. CONTROLLA L'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA DIRETTAMENTE O TRAMITE UN ASSESSORE O UN CONSIGLIERE DELEGATO.
05. PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO EVENTUALI AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' PER AZIONI APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESS E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE.
06. PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, EVENTUALI AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LA LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI

ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 24 ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO, SENTITA LA GIUNTA, STABILISCE GLI ARGOMENTI DA TRATTARSI NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE, NE DISPONE LA CONVOCAZIONE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO, QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

02. CONVOCA E PRESIEDE LE CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO.

03. PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE.

04. HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE PROPRIE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI E A CONSIGLIERI COMUNALI.

ART. 25 DECADENZA

01. IL SINDACO DECADE NEI SEGUENTI CASI:

- PER CONDANNA PENALE, AI SENSI DI LEGGE, CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE;

- PER LA PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSIGLIERE;

- PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 26 VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI O CONSIGLIERI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 02 ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01 SEGRETARIO COMUNALE

ART. 27 PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE FRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEGLI ORGANI COLLEGIALI. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSUNTIVO, DI SOVRAINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 28 ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORNO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSAMENTE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI

- PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;
- ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;
- ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;
- LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;
- VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;
- PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE: PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA PER APPALTI DI OPERE, SERVIZI, FORNITURE E PER ACQUISTO ED ALIENAZIONE DI BENI, CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE, SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI VERBALI DI GARA CHE RIMETTE ALL'ORGANO COLLEGIALE COMPETENTE PER L'APPROVAZIONE;
- VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' GLI UFFICI E DEL PERSONALE ED ESSI PREPOSTO;
- LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELLE INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTI;
- SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO;
- STIPULAZIONE DI CONTRATTI, OVE NON SIA INDIVIDUATO O INDIVIDUABILE UN FUNZIONARIO INCARICATO, SALVO CHE IL SEGRETARIO NON SVOLGA LA FUNZIONE PREVALENTE DI UFFICIALE ROGANTE, NEL QUAL CASO ALLA STIPULA PROVVEDE IL SINDACO.

ART. 29 ATTRIBUZIONI DI SOVRAINTENDENZA, DIREZIONE E COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DAL REGOLAMENTO.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 30 ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. ESPlicita E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 31 ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE. OVE IL SEGRETARIO COMUNALE SIA OBBLIGATO A NON PARTECIPARE, E' SOSTITUITO DA UN CONSIGLIERE NOMINATO DAL PRESIDENTE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

ART. 32 RESPONSABILITA'

01. FERMA RESTANDO LA RESPONSABILITA' PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVO-CONTABILE E DISCIPLINARE PREVISTA PER GLI IMPIEGATI CIVILI

DELLO STATO, IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DEL RISULTATO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAGLI UFFICI E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE

AD ESSI DEMANDATE.

CAPO 02 UFFICI

ART. 33 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;
- ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;
- INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
- SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 34 STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 35 PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- DOTAZIONE ORGANICA;
- MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- TRATTAMENTO ECONOMICO.

TITOLO 03 SERVIZI

ART. 36 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. I SERVIZI PUBBLICI ESERCITABILI DAL COMUNE, RIVOLTI ALLA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI FINI SOCIALI, ECONOMICI E CIVILI, POSSONO ESSERE RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA ALL'AMMINISTRAZIONE O SVOLTI IN CONCORRENZA CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' AVVENIRE NELLE SEGUENTI FORME:

- IN ECONOMIA, QUANDO PER LE DIMENSIONI O LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UN' ISTITUZIONE O UN' AZIENDA;
- IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE; AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO A TERZI, IL COMUNE POTRA' PARTECIPARE CON PROPRIE QUOTE A SOCIETA' DI CAPITALE;
- A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;
- A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PRIVATI. DI TALE SOCIETA' POTRA' FAR PARTE LA COMUNITA' MONTANA.

04. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI SVOLTI DAL COMUNE, LO STESSO PER LE QUALIFICHE APICALI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, PUO'

RICORRERE A CONTRATTI A TEMPO DI DIRITTO PUBBLICO O DI DIRITTO PRIVATO.

05. I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 37 AZIENDA SPECIALE ED ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. LE DISPOSIZIONI STABILITE AL COMMA PRECEDENTE, SI OSSERVANO ANCHE PER L' ISTITUZIONE, ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L' ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

03. GLI ORGANISMI DELL' AZIENDA SPECIALE E DELL' ISTITUZIONE SARANNO DISCIPLINATI DALLA LEGGE E DA APPOSITO REGOLAMENTO; IN PARTICOLARE:

- L' ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO STATUTO E DA SPECIFICI REGOLAMENTI INTERNI, APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE TRA COLORO CHE NON SIANO CONSIGLIERI COMUNALI MA NE ABBIANO I REQUISITI PER L' ELEZIONE, UNITAMENTE AD UNA COMPROVATA ESPERIENZA DI AMMINISTRAZIONE;
- IL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L' ORGANIZZAZIONE E L' ATTIVITA' DELL' ISTITUZIONE SARA' PRECEDUTO DA UN APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DA CUI RISULTINO I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

04. IL REGOLAMENTO DI CUI SOPRA DETERMINA ALTRESI' : LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E L' ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL' ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL' AUTONOMIA GESTIONALE, L' ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

05. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE

AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

06. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO LE DISPOSIZIONI PREVISTE PER GLI ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE.

07. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

08. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO:

- IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE PRESIEDE E RAPPRESENTA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NE VIGILA L'ESECUZIONE DEGLI ATTI ED ADOTTA IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELLO STESSO DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA;

- LA GIUNTA, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO, NOMINA IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE CHE NE DIRIGE L'ATTIVITA', E' RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEI SUOI ORGANI;

- LA REVOCA DEL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE PUO' ESSERE DISPOSTA, PREVIA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI ED ASSICURANDO IL DIRITTO DI CONTRODEDUZIONE, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA PER GRAVI E PERSISTENTI MOTIVI DI INEFFICIENZA, DI INCOMPATIBILITA' O PER GRAVI E RIPETUTE VIOLAZIONI OD INADEMPIENZE AI DOVERI D'UFFICIO;

- ALLA SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE O DEI SINGOLI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE E DELLE AZIENDE SPECIALI, IN CASO DI DIMISSIONI, REVOCA O CESSAZIONE DALLA CARICA, PROVVEDE CONTESTUALMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA;

- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE E DELLE AZIENDE SPECIALI CESSA DALLA CARICA A SEGUITO DI APPROVAZIONE A VOTAZIONE PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA, DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA SOTTOSCRITTA DA UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI O PROPOSTA DALLA GIUNTA E CHE CONTENGA LA LISTA DEI NUOVI AMMINISTRATORI E LE NUOVE LINEE PROGRAMMATICHE.

ART. 38 RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

01. LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E SERVIZI PUBBLICI AVENTI PROSPETTIVE DI ESTENSIONE TERRITORIALE E DI INTEGRAZIONE GESTIONALE POTRANNO ESSERE ATTUATI E GESTITI IN COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA E GLI ALTRI COMUNI PER SEMPLIFICARNE LA REALIZZAZIONE, ANCHE NEI RAPPORTI CON GLI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI INTERESSATI, E PER FAVORIRE IL RAGGIUNGIMENTO DELLA DIMENSIONE PIU' ADEGUATA AI FINI DELLA EFFICIENZA, AGIBILITA', ECONOMICITA' E TRASPARENZA.

02. IL COMUNE POTRA' ALTRESI' ADERIRE AD ANALOGHE INIZIATIVE PROMOSSE DALLA COMUNITA' MONTANA.

TITOLO 04 CONTROLLO INTERNO

ART. 39 PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE IL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITÀ DI REVISIONE POTRÀ COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. È FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DEI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETÀ PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO ACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITÀ DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 40 REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITÀ FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITÀ PREVISTI DALLA STESSA.

02. IL REGOLAMENTO POTRÀ PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITÀ ED INDIPENDENZA.

03. VERRANNO EVENTUALMENTE PREVISTE, COMPATIBILMENTE CON LE DISPOSIZIONI DI LEGGE LE MODALITÀ DI REVOCA E DI DECADENZA APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A. .

04. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITÀ E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRÀ DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

ART. 41 CONTROLLO DI GESTIONE

01. PER DEFINIRE IN MANIERA COMPIUTA IL COMPLESSIVO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE, IL REGOLAMENTO INDIVIDUA METODI, INDICATORI E PARAMETRI QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA, EFFICIENZA, ED ECONOMICITÀ DEI RISULTATI

CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

02. LA TECNICA DI CONTROLLO DI GESTIONE DEVE COSTITUIRE MISURATORI IDONEI AD ACCERTARE PERIODICAMENTE:

- LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE RISPETTO ALLE PREVISIONI;
- LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA VERIFICA DI COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI;
- IL CONTROLLO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA;
- L'ACCERTAMENTO DEGLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI FRA PROGETTATO E REALIZZATO ED INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.
- ORDINAMENTO FUNZIONALE -

TITOLO 01 FORME ASSOCIATIVE

CAPO 01 COLLABORAZIONE

ART. 42 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 43 CONVENZIONI

01. PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI, APPROVATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

ART. 44 CONSORZI

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, IL COMUNE PUO' COSTITUIRE CON ALTRI COMUNI O CON LA PROVINCIA UN CONSORZIO SECONDO LE NORME PER LE AZIENDE SPECIALI PREVISTE DALLA LEGGE E DALL' ARTT. 37 DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO COMPATIBILI.

02. LA COSTITUZIONE, LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DA PROPRIO STATUTO.

ART. 45 ACCORDI DI PROGRAMMA

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE APPOSITI ACCORDI PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI, CHE PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE RICHIEDANO L'ATTIVITA' INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, PROVINCIA E REGIONI, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI NEI MODI E NELLE FORME PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE, INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAMENTAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI.

TITOLO 02 PARTECIPAZIONE, ACCESSO E INFORMAZIONE DEI CITTADINI

CAPO 01 PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 46 LIBERO ASSOCIAZIONISMO

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI IL COMUNE PRIVILEGIA, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE, LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, STABILENDO NELL'APPOSITO REGOLAMENTO I REQUISITI CHE LE SINGOLE ASSOCIAZIONI DEBONO POSSEDERE PER POTER INTRATTENERE RAPPORTI CON GLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

03. LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO SI ATTUA NELLE FORME E MODALITA' FISSATE DAL REGOLAMENTO, CHE DOVRA' PREVEDERE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DAL COMUNE:

- IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE;
- IL DIRITTO ALLA CONSULTAZIONE SU SINGOLE MATERIE, SPECIFICANDONE TEMPI E STRUMENTI, QUALI ASSEMBLEE, INCONTRI CON LE COMMISSIONI CONSILIARI, SONDAGGI;
- IL DIRITTO AD AVERE DAI COMPETENTI ORGANI COMUNALI SPECIFICHE MOTIVAZIONI DELL'EVENTUALE DISSENSO DAI SUGGERIMENTI FORMULATI;
- LE CONDIZIONI PER GLI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA DEL COMUNE, NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' DI BILANCIO DELL'ENTE;
- L'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E IL RILASCIO DI COPIE, SALVO IL RIMBORSO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE;
- LE MODALITA' DI ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI.

ART. 47 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, ANCHE SU BASE DI FRAZIONE.

02. LE MODALITA' DI COSTITUZIONE E LA COMPOSIZIONE DI TALI ORGANISMI, NONCHE' I RAPPORTI FRA ESSI E GLI ORGANI COMUNALI, SONO DISCIPLINATI DAI RISPETTIVI REGOLAMENTI.

ART. 48 PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

01. IL COMUNE GARANTISCE A TUTTI GLI INTERESSATI LA POSSIBILITA' DI PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, MEDIANTE LA PREVENTIVA NOTIFICA DELLA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO COMUNALE.

02. TALE REGOLAMENTO INDICHERA' ALTRESI' LE MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE DEI PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI.

03. IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, E' SOTTRATTA ALLA PARTECIPAZIONE ANZIDETTA L'ATTIVITA' DEL COMUNE DIRETTA ALLA EMANAZIONE DEI SEGUENTI ATTI, PER I QUALI RESTANO FERME LE PARTICOLARI NORME CHE NE REGOLANO LA FORMAZIONE:

- ATTI NORMATIVI;
- ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI;
- ATTI DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE;
- ATTI DI NATURA TRIBUTARIA E TARIFFARIA.

ART. 49 INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA-PATRIMONIALE, CHE TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVI.

ART. 50 PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, POSSONO INVITARE AI PROPRI LAVORI I RISPETTIVI RAPPRESENTANTI.

CAPO 02 INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 51 CONSULTAZIONI DELLA POPOLAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, DI PROPRIA INIZIATIVA O SU ISTANZA DI ALTRI ORGANISMI, PUO' DELIBERARE LA CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE, CON LO SCOPO DI CONOSCERE IN VIA DIRETTA IL PREVALENTE ORIENTAMENTO DELLA COMUNITA' SU QUESTIONI ALL'ESAME DEGLI ORGANI COMUNALI E DI RICAVARNE INDICAZIONI SULLE DELIBERAZIONI DA ADOTTARE.

02. LE MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA CONSULTAZIONE SONO STABILITE DA APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.

03. DEI RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEVE ESSERE DATO ATTO NEI PROVVEDIMENTI DELL'ORGANO CHE LE HA PROMOSSE.

04. I COSTI DELLE CONSULTAZIONI SONO A CARICO DEL COMUNE, SALVO CHE LA CONSULTAZIONE SIA STATA RICHIESTA DA ALTRI ORGANISMI CHE INTENDANO EFFETTUARLA A LORO SPESE.

05. LE CONSULTAZIONI DEVONO RIGUARDARE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE E NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 52 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. GLI ELETTORI DEL COMUNE POSSONO RIVOLGERE ISTANZE E PETIZIONI AGLI ORGANI COMUNALI ELETTIVI NELLA PERSONA DEL SINDACO PER QUANTO RIGUARDA LE MATERIE DI SUA COMPETENZA, CON RIFERIMENTO AI PROBLEMI DI RILEVANZA COMUNALE, NONCHE' PROPORRE PROVVEDIMENTI NUOVI O DI REVOCA DEI PRECEDENTI.

02. IL SINDACO PROVVEDE AD ISCRIVERE LE PETIZIONI E LE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEI COMPETENTI ORGANI COLLEGIALI ENTRO TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO AL PROTOCOLLO COMUNALE.

03. NELLO STESSO TERMINE VERRA' DATA RISPOSTA ALLE ISTANZE NONCHE' ALLE PETIZIONI O PROPOSTE RIVOLTE AD ORGANI INDIVIDUALI.

04. PER LE PETIZIONI E LE PROPOSTE E' PRESCRITTA LA SOTTOSCRIZIONE DI NON

MENO DI TRENTA ELETTORI.

05. AGLI EFFETTI DEI COMMI PRECEDENTI, SI INTENDE:

- PER ISTANZA, LA DOMANDA CON CUI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, CHIEDONO, RELATIVAMENTE A DETERMINATE QUESTIONI, INFORMAZIONI E RAGGUAGLI CIRCA GLI INTENDIMENTI E L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COMPETENTI;
- PER PETIZIONE, L'INIZIATIVA ATTRAVERSO CUI UN GRUPPO DI CITTADINI RAPPRESENTA AGLI ORGANI COMUNALI UNA O PIU' ESIGENZE DI INTERESSE GENERALE ESISTENTI NEL SENO DELLA COMUNITA' LOCALE E NE CHIEDE CONTESTUALMENTE IL SODDISFACIMENTO;
- PER PROPOSTA, L'INIZIATIVA ATTRAVERSO CUI UN GRUPPO DI CITTADINI CHIEDE A, COMPETENTE ORGANO COMUNALE DI ADOTTARE UNO SPECIFICO PROVVEDIMENTO OVVERO DI REVOCARNE UNO GIA' IN ESSERE.

06. L'EVENTUALE AUTENTICAZIONE DELLE FIRME E' PREVISTA PER LE SOLE PETIZIONI E PROPOSTE ED AVVIENE A NORMA DEL REGOLAMENTO SUL REFERENDUM DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO.

07. IN OGNI CASO, LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DOVRANNO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATE.

ART. 53 REFERENDUM

01. IL REFERENDUM, CHE PUO' AVERE SOLTANTO CARATTERE CONSULTIVO, E' RIVOLTO A REALIZZARE IL RACCORDO TRA GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' CIVICA E L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COMUNALI.

02. IL COMUNE NE FAVORISCE L'ATTUAZIONE ENTRO I LIMITI COMPATIBILI CON LE ESIGENZE DI FUNZIONALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE.

03. IL REFERENDUM E' INDETTO SU INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON DELIBERAZIONE APPROVATA DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, OPPURE QUANDO LO RICHIEDA UN SESTO DEI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

04. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL REFERENDUM TUTTI GLI ELETTORI DEL COMUNE.

05. IL GIUDIZIO TECNICO DI AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM SARA' FORMULATO DA APPOSITA COMMISSIONE, OPERANTE IN SENO AL CONSIGLIO COMUNALE E DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO, CHE PROVVEDERA' ALLA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELLA PRESENTAZIONE DELLE FIRME, AL RISCONTRO DELLA COMPRESIBILITA' DEL QUESTO REFERENDARIO E DELLA SUA AMMISSIBILITA' PER MATERIA, CONSIDERATE LE LIMITAZIONI E LE ESCLUSIONI DI CUI AL COMMA SEGUENTE.

06. IL REFERENDUM CONSULTIVO PUO' ESSERE RICHIESTO SU ARGOMENTI INERENTI A PROBLEMI DI COMPETENZA COMUNALE ESCLUSI:

- I PROVVEDIMENTI RESI OBBLIGATORI DA NORME DI RANGO SUPERIORE AL PRESENTE STATUTO;
- I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI E RELATIVE REVOCHE E DECADENZE;
- I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE COMUNALE;
- I PROVVEDIMENTI INTERNI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI L'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI E DELLE TARIFFE, NONCHE' IL COMPLESSO DELLE DELIBERE DI BILANCIO.

07. L'INDIZIONE DI UN REFERENDUM CONSULTIVO SOSPENDE LE DECISIONI SULLE PROPOSTE OGGETTO DEL REFERENDUM STESSO.

08. IL REFERENDUM NON PUO' AVERE LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE

OPERAZIONI DI VOTO.

09. LE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO SONO STABILITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO, CHE POTRA' PREVEDERE ANCHE IL POTERE DI INIZIATIVA DEL COMUNE PER L'INDIZIONE, D'INTESA CON GLI ALTRI COMUNI INTERESSATI, DI REFERENDUM CONSULTIVI SU BASE SOVRACOMUNALE.

ART. 54 EFFETTI DEL REFERENDUM

01. IL REFERENDUM E' VALIDO QUANDO VI PARTECIPA ALMENO IL CINQUANTA PER CENTO PIU' UNO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO.

02. L'ESITO DEL REFERENDUM E' POSITIVO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA SIANO SUPERIORI ALLA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

03. IL SINDACO E' TENUTO, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI, AD INFORMARE IL CONSIGLIO COMUNALE CHE NE FARA' OGGETTO DI APPOSITA DETERMINAZIONE.

04. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO ED ADEGUATAMENTE MOTIVATO DALLA MAGGIORANZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

05. SONO ESCLUSE DALLA CONSULTAZIONE PER CINQUE ANNI LE MATERIE GIA' OGGETTO DI PRECEDENTI REFERENDUM CON ESITO NEGATIVO, TRANNE QUELLE CHE ABBIANO OTTENUTO ESITO POSITIVO NON RECEPITE DAL CONSIGLIO, COMUNALE, COME DAL PRECEDENTE 04 COMMA.

ART. 55 PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, CONFORMEMENTE ALLE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO, IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE OPPURE QUANDO LA CONOSCENZA DI ESSI POSSA IMPEDIRE O COMUNQUE OSTACOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. DEVE IN OGNI CASO ESSERE GARANTITA AGLI INTERESSATI LA VISIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, LA CUI CONOSCENZA SIA NECESSARIA PER CURARE O PER DIFENDERE I LORO INTERESSI GIURIDICI.

03. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE O QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL PRIMO COMMA.

04. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 56 INFORMAZIONE

01. IL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE DETTA ALTRESI' LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE, NONCHE' SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO E PER ASSICURARE IL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DI CUI IL COMUNE E' IN POSSESSO.

CAPO 03 DIFENSORE CIVICO

ART. 57 NOMINA, MEZZI E PREROGATIVE.

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA A QUELLA DI ELEZIONE DELLA GIUNTA. RESTA IN CARICE CON LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE.

02. LA DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEVE AVVENIRE TRA PERSONE CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

03. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, I MEMBRI DELLE COMUNITA' MONTANE E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI;

C) I MINISTRI DEL CULTO;

D) GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUZIONI ED AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSE, A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;

E) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE COSTITUISCE L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

F) CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI, OVVERO PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO, CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O DIPENDENTI DEL COMUNE.

04. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSA CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE.

05. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO DALL'UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI D'UFFICIO.

06. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI ATTREZZATURE D'UFFICIO E DI QUANT'ALTRO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO.

07. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA PRESSO

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE EVENTUALI AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

08. A TAL FINE PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.

09. PUO', ALTRESI', PROPORRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA ENTRO TERMINI PREFISSATI.

10. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO L'INTERVENTO SOLLECITA, IN CASO DI RITARDO, GLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI; SEGNA LA AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RICONTRATI.

11. L'AMMINISTRAZIONE HA OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE QUALORA IL CONTENUTO DELL'ATTO ADOTTANDO NON RECEPISCA I SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE, CHE POTRA', ALTRESI', CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE IN CASO DI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE.

12. TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 58 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE. DIFENSORE CIVICO DELLA COMUNITA' MONTANA

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RICONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DA CONSIGLIO E RESA PUBBLICA.

03. IN CASO DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNALAZIONE, IL DIFENSORE PUO', IN QUALSIASI MOMENTO, FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' VALUTARE, PREVIA INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA, CHE IL DIFENSORE CIVICO VENGA ELETTO, D'ACCORDO CON I COMUNI DELLA CIRCOSCRIZIONE, DALL'ASSEMBLEA DELLA COMUNITA', PER ASSOLVERE LE SUE FUNZIONI PER TUTTI I CITTADINI DELLA VALLE.

TITOLO 03 FUNZIONE NORMATIVA

ART. 59 STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

03. PER PROPORRE MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO, E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO UN SESTO DEI CITTADINI ELETTORI ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI IN TALE IPOTESI SI APPLICA LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

ART. 60 REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI NELLE MATERIE AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO ED IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA COMPETENZA CONCORRENTE NELLE MATERIE STESSE.

03. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO NELL' ARTT. 52 DEL PRESENTE STATUTO RELATIVAMENTE ALLE PROPOSTE.

ART. 61 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEVONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA L. 08.06.1990 N. 142 ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO.

ART. 62 ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 L. 08.06.1990 N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA 03 .

ART. 63 NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO NEL TERMINE DI UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STESSO, SALVO I DIVERSI TERMINI PREVISTI DALL' ARTT. 59 , 01 COMMA LEGGE 142/90 . FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTINO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.